

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENTEMERO, MOLINARI, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, DE ANGELIS, D'ERAMO, FANTUZ, FRASSINI, FURGIUELE, GIACOMETTI, GOBBATO, IEZZI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MATURI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PATASSINI, PETTAZZI, PIASTRA, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOMBO-LATO, VALLOTTO, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per lavoratori impatriati

Presentata il 26 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione del regime agevolativo per il rientro dei lavoratori ha garantito un incremento del gettito fiscale, anche se limitato per le molteplici condizioni che sussistono nell'applicazione della normativa.

Le disposizioni vigenti richiedono che il lavoratore sia stato non residente in Italia per almeno cinque periodi d'imposta e che rivesta un ruolo direttivo ovvero abbia

un'alta specializzazione o qualificazione. Tali vincoli comportano una barriera all'entrata, talché l'agevolazione non è efficace per tutti i lavoratori, ma solo per quelli che abbiano tali caratteristiche (ne sarebbero esclusi per esempio coloro che hanno costituito una nuova impresa, una cosiddetta «*start up*»).

Inoltre, tale regime si applica solo nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia

instaurato con una società italiana ovvero con una società che controlla ovvero è controllata da una società italiana; rimangono esclusi di fatto i dipendenti delle *holding* estere che operano in Italia attraverso stabili organizzazioni (la modifica della norma potrebbe ad esempio stimolare l'apertura di nuove filiali di società estere in Italia).

Per incrementare la platea di lavoratori a cui indirizzare la normativa agevolativa, la presente proposta di legge vuole elidere alcune condizioni, in modo tale da indurre sempre più lavoratori a trasferirsi in Italia e a godere del regime agevolativo dal primo mese di residenza anagrafica e comunque per almeno due periodi d'imposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.



18PDL0017000